

Richiesta n. 6 papine
da epi Avv. ZAINA una urgenza
Rilasciate il 21/11/16 Esatti € 2,88



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott.ssa Cristina Cittolin

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

GRACIS MATTEO nato [redacted] residente
in [redacted] - ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO PRESSO L'AVV. CARLO ALBERTO ZAINA, CON STUDIO IN
RIMINI, VIA FLAMINIA N.171/B

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

A) violazione artt. 81 cpv., 595 co.1 e 3 c.p., poiché, n.q, di gestore del sito internet www.nuovocadore.it, mediante la pubblicazione "on line" di uno scritto contenente affermazioni dal contenuto gravemente diffamatorio, offendeva e ledeva l'immagine, la reputazione ed il decoro di Maurizio Paniz, quale parlamentare della Repubblica.

In particolare, pubblicando o comunque facendo pubblicare – quantomeno dal giorno 4.5.2011 al giorno 27.5.2011 su citato sito, la seguente dichiarazione (a firma pseudonimo SMARA):" e l'orologio rotto sarebbe PANIZ? Una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l'unico obbiettivo di fare leggi ad personam per

Sent. n. 759/15

N. 566/14 R.G.

N. 11/1860 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 12/11/2015

depositata in

il 1.1.GEN.2016

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
Urbano BONI

Art. N.
del Campione penale

Il
fatta scheda

Il Cancelliere

salvaguardare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del Paese e invece porta avanti solo degli interessi personale, bhe allora dire rotto, forse non basta..." Scritto dall'evidente tenore offensivo lasciando intendere che il parlamentare citato - On. Paniz - strumentalizzi la sua funzione di parlamentare per finalità scorrette, così abusando della sua qualità di parlamentare.

Condotta accertata dal 4 maggio 2011 e quantomeno dal 04.06.2011 fino al 14.06.2011 (corretto vol. 18.10.2015) ..

Conclusioni delle parti.

Il P.M. chiede, riconoscendo per la condotta processuale le circostanze attenuanti generiche, la condanna, già considerata la contumacia, alla pena di € 300/00 di multa.

Il difensore della P.C. conclude come da conclusione scritte in decisioni l'imputato responsabile di quanto asserito in rubrica e per l'effetto lo riconosce, oltre ad ad equa pena al versamento del danno da Aquilaresi in € 10.000,00 (diecimila/00) e ad altro importo di equità, del quale dettarsi un separato giudizio, somma da essere integralmente devoluta in beneficienza, spese infesse come da nota spese allegata.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione con la formula di giustizia.

Fatto e diritto.

Con decreto di citazione datato 8 maggio 2014 Gracis Matteo, in atti generalizzato, è stato tratto a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere in continuazione del rubricato reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto avrebbe, nella sua qualità di gestore del sito internet www.nuovocadore.it, offeso e leso l'immagine, la reputazione e il decoro di Maurizio Paniz, pubblicando e/o facendo pubblicare sul sito una dichiarazione, puntualmente riportata nel capo di imputazione, a firma dello pseudonimo Smara, fatti che si sarebbero verificati dal 4 maggio 2011 e/o dal 4 al 14 giugno 2011.

All'udienza del 7 ottobre 2014, previa formalizzazione della costituzione di parte civile della persona offesa, Paniz Maurizio, si è proceduto, atteso il difetto di istanze da parte dell'imputato di accedere a riti alternativi, all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti.

L'istruttoria dibattimentale, acquisita la documentazione prodotta dalla difesa della parte civile, si è articolata nell'escussione del mar. Chiggiato, della persona offesa, Paniz Maurizio, testi comuni a P.M. e parte civile, di Fiori Andrea, teste della parte civile e nell'esame dell'imputato che è stato reso all'udienza del 19 ottobre 2015.

All'esito dell'istruttoria il P.M. e il difensore dell'imputato hanno formulato le conclusioni riportate nel verbale dell'udienza del 19 ottobre 2015, mentre il difensore della parte civile si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente a nota spese.

I fatti nella loro essenza storica sono emersi con chiarezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale, confermati dalla documentazione prodotta, dal testimoniale e dallo stesso imputato.

Gracis Matteo è l'ideatore, il proprietario e l'amministratore del sito nuovo.cadore.it; portale di informazione locale e turistica con l'obiettivo di valorizzare e migliorare il Cadore. Si confronti la storia-presentazione del portale contenuta nella pagina home del sito, prodotta dalla difesa della parte civile.

In data 26 aprile 2011, alle ore 9.11, viene pubblicato da un utente registrato Smara in un forum del sito nelle pagine dedicate al tema Nuovo comprensorio Cadore-Civetta un commento individuato con il numero 680 incentrato sulla persona dell'allora on. Maurizio Paniz; commento su cui è stato strutturato il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui è chiamato a rispondere Matteo Gracis, nella sua qualità di proprietario e amministratore del sito e gestore del forum.

Il commento rimane pubblicato sul forum dal giorno 26 aprile al giorno 14 giugno 2011 quando Gracis Matteo interviene con una parziale rimozione del commento, limitata all'eliminazione delle espressioni riportate nel capo di imputazione.

Le suddette circostanze, puntualmente documentate, si confrontino in particolare i documenti n.1, 6, 7 e 8 prodotti dalla difesa della parte civile, sono state confermate dall'imputato nel corso dell'esame che ha reso all'udienza del 19 ottobre 2015.

Costituisce circostanza documentata e confermata dallo stesso imputato l'invio da parte dell'avv. Paniz di una comunicazione mail datata 1 giugno 2011 indirizzata al portale NuovoCadore.it, posta

all'attenzione di Matteo Gracis, con la quale l'avv. Paniz segnala l'inserimento da parte dell'utente Smara nel Forum dedicato al progetto del nuovo comprensorio Cadore-Civetta di commenti "gravemente lesivi della mia persona e del mio ruolo di parlamentare della Repubblica" e invita l'odierno prevenuto "ad eliminare immediatamente gli stessi dal Forum al fine di evitare la reiterazione della condotta illecita e l'aggravarsi della situazione di danno" (cfr. doc.4 parte civile).

L'imputato ha spiegato di non avere ricevuto e letto direttamente la comunicazione mail dell'avv. Paniz in quanto in quei giorni era all'estero in un luogo che non gli consentiva l'accesso alla propria posta elettronica. Il Gracis ha ricostruito dinamica e tempistiche dei fatti riferendo di essere stato notiziato in tempo reale dell'arrivo della comunicazione mail da un suo collaboratore, di averne avuto dallo stesso lettura telefonica del testo integrale, di avere incaricato il suo collaboratore di riscontrare a suo nome la mail dell'avv. Paniz "dicendo che non appena fossi rientrato avrei verificato la cosa, e se effettivamente c'erano delle cose calunniose, piuttosto che delle diffamazioni, saremo assolutamente intervenuti il prima possibile per risolvere la questione", di essere rientrato dopo una decina di giorni e di avere "verificato questo messaggio, si trattava più che altro di una critica politica, ma diciamo per quieto vivere perché era inutile portare avanti quella cosa, lasciare il messaggio così, siamo intervenuti, sono intervenuto io personalmente e ho modificato questo messaggio che era stato inserito, cancellando la parte che poteva essere considerata diffamatoria e a quel punto ho risposto allo studio, allo Studio Paniz che mi aveva fatto la richiesta di cancellare il messaggio, dicendo che avevo accolto appunto la sua richiesta e che il messaggio era stato modificato" (cfr. esame imputato – verbale stenotipico udienza 19.10.2015 carte 7-8). Ricostruzione, quella fornita dall'imputato, puntualmente confermata dai contenuti delle comunicazioni mail 4 giugno 2011 e 14 giugno 2011 inviate all'avv. Paniz e firmate Matteo Gracis.

Questi i fatti storici.

Nel valutare la responsabilità penale dell'odierno imputato deve anzitutto premettersi l'esclusione di una responsabilità di Gracis Matteo per il reato di diffamazione a mezzo stampa strutturata sull'art.57 c.p. in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione, la norma *de qua* si riferisce solo alla carta stampata senza possibilità di una interpretazione estensiva del concetto di stampato tale da includere anche il prodotto internet con la conseguenza che il direttore di un periodico *on line* non può rispondere del reato di diffamazione ex art.57 c.p. (cfr. *ex multis* cass., sez.V, 10 novembre 2013 n.10594).

Le espressioni che compaiono nel commento *de quo*, puntualmente riportate nel capo di imputazione, integrano, a parere di questo Giudice, espressioni lesive dell'onore e del decoro del soggetto interessato, l'onorevole-avvocato Maurizio Paniz, palesandosi lesive della sua immagine di professionista e di politico oltre che della sua persona.

Le espressioni usate nel commento n. 680 non perdono la valenza offensiva neppure si supera la lettura singola ed isolata del commento integrandola con una lettura globale e combinata degli altri

commenti del medesimo autore e con una lettura sistematica nel contesto del tema dibattuto sul forum. In particolare le espressioni utilizzate, quali *"una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l'unico obiettivo di fare le leggi ad personam per salvare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del paese e invece porta avanti solo gli interessi personali"*, non perdono la carica offensiva del politico e del professionista Maurizio Paniz, anche se inserite nel dibattito di valenza politica sul tema del forum relativo al progetto di un collegamento sciistico tra il comprensorio di San Vito e il comprensorio del Civetta su cui l'on. Paniz aveva pubblicamente espresso parere favorevole.

Le espressioni *de quibus* non possono essere giustificate e legittimate da un diritto di critica politica sull'opinione espressa sul progetto dall'on. Paniz atteso che si cade in un gratuito e generalizzato attacco personale, assolutamente staccato e decontestualizzato dal tema politico oggetto di discussione e da una legittima critica delle motivazioni dell'opinione espressa sull'argomento, oggetto del forum, dall'uomo politico Paniz con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l'operatività della scriminante normata dall'art.51 c.p.

Ritenuto sussistente nella sua oggettività il reato di diffamazione, si impone l'accertamento e la valutazione della configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo riferito alla persona di Gracis Matteo che non è, circostanza assolutamente pacifica e incontestata, l'autore del commento.

Osserva questo Giudice che nel comportamento dell'imputato, quale è emerso dalle emergenze processuali, in particolare dalla documentazione, comunicazioni mail inviate da Matteo Gracis allo Studio Paniz, e dall'esame reso in aula all'udienza del 19 ottobre 2015, si individua e si sostanzia l'elemento soggettivo del reato di diffamazione nella forma del dolo eventuale.

L'imputato, pur essendo stato reso edotto della pubblicazione del commento, dei contenuti del comment, delle valutazioni e della percezione dello stesso da parte dell'avv. Paniz, il Gracis ha infatti confermato di avere avuto integrale lettura telefonica del commento e della mail dell'avv. Paniz da un proprio collaboratore, ha deciso di non operare direttamente e immediatamente con la modifica-cancellazione del commento, preferendo posticipare ogni iniziativa e decisione al suo rientro in Italia. Ne consegue che nel periodo dal 4 giugno al 14 giugno 2011 l'odierno imputato ha consentito la pubblicazione sul forum aperto sul sito web di sua proprietà di un commento della cui esistenza e portata diffamatoria era stato reso puntualmente reso edotto con conseguente accettazione, decidendo di posticipare ogni intervento, che peraltro era oggettivamente possibile nell'immediatezza, al suo rientro in Italia, del rischio del verificarsi dell'evento lesivo rappresentato dalla lesione dell'onorabilità e della reputazione di Maurizio Paniz.

Si configura pertanto nel contegno dell'imputato in tutti i suoi elementi costitutivi il reato oggetto di imputazione.

Ritenute concedibili, atteso il comportamento processuale e l'intervento, seppure tardivo dell'imputato, sul commento *de quo* le circostanze generiche e ritenuta la continuazione, si ritiene di

applicare la pena pecuniaria, stimando congrua ed adeguata la pena di euro 300,00 di multa (pena base euro 300, ridotta ex art.62 bis ad euro 200, aumentata per la continuazione ad euro 300); pena a cui l'imputato viene condannato unitamente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve essere inoltre condannato a risarcire alla parte civile costituita i danni derivanti dal reato che si liquidano in via equitativa, considerato il tenore delle espressioni offensive, la pubblicità del sito e la posizione politico-sociale della persona offesa, nella somma di euro 5.000,00.

L'imputato deve essere inoltre condannato a rifondere alla parte civile costituita le spese di costituzione che si liquidano nella somma di euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge ed € 55,79 per anticipazioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato contestato e concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione lo condanna alla pena di euro 300/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato a risarcire alla parte civile costituita tutti i danni derivanti dal reato che liquida in via equitativa nella somma di euro 5.000/00.

Visto l'art.541 c.p.p. condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di patrocinio che liquida in euro 2.000/00 oltre spese generali e accessori di legge e di € 55,79 per anticipazioni.

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Belluno, 12/11/2015

Il G.O.T.

dott. Cristina Cittolin

